PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Istruzione
Via Gilli,3 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 494308 - Fax 0461 497252

Ai
Dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche e formative
LORO SEDI

e, p.c. Ai Revisori del Conti
delle Istituzioni scolastiche e formative
Loro indirizzi

Albo Internet

Trento, 6 aprile 2011

Prot. n. 210934 D321-SaC

OGGETTO: Deliberazione della Giunta provinciale n. 580 di data 01.04.2011 avente ad oggetto *"Articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.: determinazione delle spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni o servizi, di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le quali non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti"*

Si fa seguito alla circolare del Dipartimento Istruzione avente ad oggetto *Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari*, con la quale, nel mese di febbraio, sono state fornite alcune indicazioni applicative.

La Giunta provinciale di Trento, con **deliberazione n. 580 di data 01.04.2011** (che si allega e chi si invita a leggere attentamente) ha determinato il limite entro il quale **non** ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti legati a spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni o servizi, in applicazione dell'art. 32 comma 2 – lettere da a) a p) - della legge provinciale n. 23/1990.

Nello specifico, la citata deliberazione stabilisce in via amministrativa che **non** sono soggette alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, **le spese in economia di cui al comma 2, lettere da a) a p) dell'art. 32 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23** (cosiddetti "programmi di spesa") **entro il limite massimo di 2.000,00 euro per l'acquisto di forniture e di 1.000,00 euro per l'acquisto di servizi**.

Per comodità, si riporta il contenuto dell'articolo:

Art. 32 (L.P. 23/1990)
Spese in economia

1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo.
2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese:
   - ***a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;***
   - ***b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;***
   - ***c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;***
   - ***d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di tabulati e simili;***
   - ***e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;***
   - ***f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;***
   - ***g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;***
   - ***h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;***
   - ***i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;***
   - ***j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;***
   - ***k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;***
   - ***l) spese di rappresentanza;***
   - ***m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;***
   - ***n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;***
   - ***o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale;***
   - ***p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;***
   - q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.
3. Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 41.200,00 euro.
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più atti di spesa allo scopo di eludere il limite di cui al comma 3.
5. Le spese di cui al comma 2 sono ordinate nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente e in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.
6. L'assunzione di provvedimenti di approvazione dei programmi periodici determina impegno di spesa ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

A scanso di equivoci si precisa che rimangono, invece, assoggettati alla L. 136/2010, le acquisizioni di lavori, servizi e forniture pubblici eseguiti servendosi di contratto di appalto definito ai sensi del vigente codice dei contratti (D. L.vo 163/2006) ed in applicazione dell'art. 21 - Trattativa privata - della legge provinciale 23/1990, indipendentemente dal loro valore.

Con l'occasione si ribadisce che sono altresì esonerati dall'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

1. i pagamenti eseguiti utilizzando il Fondo per le spese minute, previsto dall'art. 23 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12.10.2009 n. 20-22/Leg), purché correttamente utilizzato per gli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'istituzione;

2. le collaborazioni di natura occasionale, professionale, coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio (capo I bis L.P. 23/1990).

Sono a disposizione, per ulteriori chiarimenti, i componenti dell'Ufficio per il Nucleo di controllo e per le Relazioni sindacali (dott.ssa Sabrina Campaldini tel. 0461 491397 - Aldo Gaddo 0461 491398 - Alessandro Zuffranieri 0461 491393).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Nicola Cennamo -

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO ISTRUZIONE

Allegati:
1. Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 580 dd. 01.04.2011

Reg.delib.n. **580** Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.: determinazione delle spese in economia per prestazioni e acquisizioni di beni o servizi, di cui all'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le quali non ricorrono i presupposti per la tracciabilità dei pagamenti.

Il giorno **01 Aprile 2011** ad ore **09:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	VICE PRESIDENTE	**ALBERTO PACHER**
	ASSESSORI	**MARTA DALMASO**
		MAURO GILMOZZI
		TIZIANO MELLARINI
		ALESSANDRO OLIVI
		FRANCO PANIZZA
Assenti:		**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**
		UGO ROSSI
Assiste:	LA DIRIGENTE	**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

In data 7 settembre 2010 è entrata in vigore la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata successivamente dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che all'articolo 3 prevede la tracciabilità dei flussi finanziari sancendo in particolare l'utilizzo di conti correnti dedicati e di norma lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tale normativa stabilisce inoltre che gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

La norma ha creato notevoli difficoltà interpretative alle amministrazioni pubbliche per la sua applicazione. In materia è intervenuta l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito AVCP), con proprie determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 (*Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187*") e n. 10 del 22 dicembre 2010 ("*Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*"), che tuttavia non hanno contribuito a sciogliere interamente i dubbi in ordine a numerose fattispecie.

L'AVCP, nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010, al punto 2.3 - Utilizzo del fondo economale, ha stabilito che deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l'utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente, e di conseguenza ha considerato tali spese esenti dalle procedure di tracciabilità, essendo il pagamento a mezzo di contanti modalità di per sé non tracciabile. L'AVCP esemplifica, inoltre, le tipologie di spesa per le quali si ritiene applicabile tale modalità, richiamando anche il servizio di economato "*per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare*" (articoli 152 e 153 TUEL), istituito da ogni ente e utilizzato di norma per gli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente.

L'AVCP precisa che le spese ammissibili, che non devono essere effettuate a fronte di contratti d'appalto, devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione.

Anche nella Provincia Autonoma di Trento è presente la figura del servizio di economato, disciplinato dal D.P.G.P. 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg, ("Modificazioni al D.P.G.P. 20 novembre 1992, n. 17-70/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa e di economato", attuativo dell'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 -legge di contabilità provinciale).

L' assetto organizzativo e contabile dell'ente Provincia però, pone di norma in capo alle singole strutture le procedure contabili di acquisizione di beni, servizi e forniture anche in considerazione delle procedure informatiche che consentono tempestività nelle procedure di pagamento delle spese. Conseguentemente, da un lato le procedure degli economi assumono valenza di complementarietà rispetto all'attività delle strutture e dall'altra le strutture svolgono in autonomia anche acquisti di beni e servizi minuti e di non rilevante entità. Per il primo aspetto non risulterebbe conveniente e opportuno estendere e potenziare le funzioni e l'ambito di azione degli economati, centrale e periferici, al solo fine di allineare le modalità di gestione contabile delle spese all'esclusione prevista dall'AVCP.

Per il secondo aspetto, la normativa provinciale prevede la possibilità di acquisto in economia di beni e servizi per le voci di spesa previste dall'art. 32, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 23/1990 che sono generalmente e sostanzialmente corrispondenti alle previsioni stabilite dai regolamenti di economato degli enti pubblici.

Vero è, peraltro che lo stesso D.P.G.P. n. 14-34/Leg. del 2000 consente agli incaricati dei servizi cassa ed economato "periferici" di provvedere "*all'ordinazione e pagamento delle eventuali spese previste nelle deliberazioni della Giunta provinciale o nelle determinazioni dirigenziali che espressamente prevedano tale possibilità, o che comunque siano spese da effettuarsi in economia ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, fino al limite massimo, per ciascun atto di spesa di euro 5.200*".

Si ritiene conseguentemente corretto affermare che il rinvio contenuto nel D.P.G.P. 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. all'articolo 32 della citata legge provinciale n. 23 del 1990, consente di considerare come "già ricomprese" nell'alveo normativo del regolamento della disciplina contabile dei servizi di cassa ed economato tutte le fattispecie previste dalla citata disposizione.

Ciò premesso, è conseguenza logica ritenere che le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 32 della legge provinciale n. 23 del 1990, ad eccezione della lettera q *("ogni altra spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia")* possano già rappresentare la regolamentazione delle spese che possono considerarsi esenti dagli obblighi della tracciabilità ai sensi della citata determinazione n. 10/2010 dell'AVCP.

Peraltro, secondo l'iter logico fin qui seguito, si giungerebbe a sottrarre all'obbligo di tracciabilità pagamenti di notevole entità economica, in quanto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 32, "*ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 41.200,00 euro*", e ciò porterebbe a un depotenziamento degli effetti della legge n. 136/2010.

E' d'obbligo pertanto riferire, in via amministrativa, l'esenzione della tracciabilità ad importi inferiori, definiti entro il limite massimo, per ciascun atto di spesa, di 5.200,00 euro, limite di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.P.G.P. 10 luglio 2000, 16-34/Leg.

Più precisamente per gli acquisti di forniture di beni e di servizi necessari per il regolare funzionamento dei servizi e delle attività relativi alla struttura di appartenenza è definito il limite massimo di euro, rispettivamente di 2.000,00 euro per l'acquisto di forniture e di 1.000,00 per l'acquisto di servizi, limiti che consentono di classificare dette spese nell'ambito delle "minute spese", vale a dire di modesta entità.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il relatore;
- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata successivamente dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- visto l'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti pubblici);
- visto il D.P.G.P. 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg, ("*Modificazioni al D.P.G.P. 20 novembre 1992, n. 17-70/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite i servizi di cassa e di economato*", attuativo dell'articolo 66 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità provinciale);
- viste le determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18 novembre 2010 ("*Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12 novembre 2010, n. 187*" e n. 10 del 22 dicembre 2010 ("*Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari*");
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di considerare, per quanto esposto in premessa, non soggette alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, le spese in economia di cui al comma 1, lettere da a) a p), dell'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, entro il limite massimo di 2.000,00 euro per l'acquisto di forniture e di 1.000,00 euro per l'acquisto di servizi.

FG

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO